

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	43
Data del provvedimento	05-12-2023
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON ESTAR PER IL SUPPORTO NELL'ATTIVITA' DI ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE SDS

Presidente	PAOLO OMOBONI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAZZOLI
Resp. del procedimento	IRENE BRAZZINI
Parere e visto regolarità contabile	SERENA NENCI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 1.122,40	Altri servizi non sanitari da pubblico - SOC	3B020201120215	2023

L'anno 2023, il giorno 5 del mese di dicembre alle ore 09:30 nella Sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente	rappresentante		peso voti	presente	assente
Barberino di Mugello	Giampiero Mongatti	Sindaco	11,51%	x	
Borgo San Lorenzo	Paolo Omoboni	Presidente	18,84%	x	
Dicomano	Stefano Passiatore	Sindaco	6,26%	x	
Firenzuola	Giampaolo Buti	Sindaco	5,23%	x	
Marradi	Marzia Gentilini	Delegato	3,16%	x	
Palazzuolo sul Senio	Iacopo Menghetti	Delegato	1,06%	x	
Scarperia e San Piero	Loretta Ciani	Delegato	12,56%	x	
Vicchio	Rebecca Bonanni	Delegato	8,38%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Scarpelli 4959/2023	Delegato	33,00%	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Sauro Verdi		x
Consulta terzo settore Luciano Neri	x	

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	11	CONVENZIONE

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON ESTAR PER IL SUPPORTO NELL'ATTIVITA' DI ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE SDS

Presidente	PAOLO OMOBONI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAZZOLI
Resp. del procedimento	IRENE BRAZZINI
Parere e visto regolarità contabile	SERENA NENCI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 1.122,40	Altri servizi non sanitari da pubblico – SOC	3B020201120215	2023

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	11	CONVENZIONE

L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio- sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell'Azienda USL 10 di Firenze;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell'Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell'intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005 e s.m.i;

DATO ATTO che, come previsto nella Convenzione costitutiva sopra richiamata, la S.d.S. svolge le attività previste dall'art. 71 bis comma 3, ovvero la programmazione e la gestione dei servizi socio assistenziali delegati dai Comuni e socio sanitari ad alta integrazione;

DATO ATTO che Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Irene Brazzini, Responsabile Ufficio Affari Generali e Legali e che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012;

VISTE:

- la nota prot. n. 4492 del 06.11.2023, con cui il Direttore della Società della Salute del Mugello ha richiesto ad ESTAR la disponibilità a svolgere un'attività di supporto per l'assunzione e gestione del personale dipendente, nei medesimi termini di quanto già fornito ad alcune delle altre SdS dell'Area Toscana Centro;
- la nota prot. n. 4758 del 17.11.2023 con cui il Direttore Generale di ESTAR ha manifestato la propria disponibilità a svolgere le predette attività fino 31.12.2023;

CONSIDERATO che:

- si rende necessario per la SdS Mugello avvalersi, oltre che dei dipendenti assegnati funzionalmente dagli enti consorziati, anche di personale assunto direttamente;
- che la struttura attuale della SdS non è tale da poter svolgere in autonomia tutte le funzioni necessarie per la corretta gestione del personale dipendente;
- come ribadito nella Convenzione che si va ad approvare, è interesse pubblico, comune ad ESTAR ed alla Società della Salute, porre in essere azioni coordinate al fine di conseguire un ottimale utilizzo delle risorse disponibili;

–

VISTI:

- gli artt. 100 ss. LRT 40/2005, con cui si prevede l'istituzione di ESTAR e se ne regola il funzionamento;
- l'art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990 in tema di accordi tra pubbliche amministrazioni;

RITENUTO conseguentemente di approvare la convenzione tra questa S.d.S. ed ESTAR, di cui all'allegato **A)** al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per il supporto nell'attività di assunzione e gestione del personale SdS fino al 31.12.2023, per il costo massimo presunto di € 920,00 oltre IVA, se dovuta;

DATO ATTO che nel frontespizio del presente atto saranno integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta rilevate dal foglio firma depositato agli atti di questa S.d.S.

All'unanimità dei presenti con le modalità previste dall'art. 12 c. 1 dello Statuto della Società della Salute Mugello

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **DI APPROVARE** la Convenzione tra questa S.d.S. ed ESTAR, di cui all'allegato **A)** al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per il supporto nell'attività di assunzione e gestione del personale SdS fino al 31.12.2023, per il costo massimo presunto di € 920,00 oltre IVA, se dovuta;
- 2) **DI DARE ATTO** che
 - il costo complessivo presunto a carico di questa S.d.S. per le attività di cui al punto 1) è pari a € 920,00 oltre IVA, se dovuta e sarà imputato sul c.e.3B020201120215 (Altri servizi non sanitari da pubblico - SOC) sul bilancio dell'anno 2023, attingendo alle risorse sul budget delle rette RSA dell'anno 2023 per € 920,00 + IVA se dovuta;
 - l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio.
- 3) **DI PUBBLICARE** il presente atto all'albo pretorio on line del Consorzio per quindici giorni consecutivi;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale e all'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

f.to **IL DIRETTORE**

Dott. Marco Brintazzoli

f.to **IL PRESIDENTE**

Dott. Paolo Omoboni

CONVENZIONE TRA ESTAR E LA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO PER UN SUPPORTO PER LE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE E GESTIONE RIGUARDANTI IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE

TRA

La Società della Salute del Mugello (di seguito anche Società della Salute), C.F. 05517830484 con sede legale in Via Palmiro Togliatti n. 29, 50032 Borgo San Lorenzo (FI) , rappresentata dal Presidente, Dr. Paolo Omoboni, ivi domiciliato in ragione della carica;

E

L'Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (di seguito Estar), C.F. 06485540485, con sede in Via di San Salvi 12 – Palazzina 14 FIRENZE, rappresentato dal suo Direttore Generale, Dr. Massimo Braganti, ivi domiciliato in ragione della sua carica;

PREMESSO CHE

- la LRT n. 40/2005 e ss.mm. ed ii. ha previsto l'istituzione dell'Ente di supporto tecnico - amministrativo regionale (Estar) a decorrere dal 01/10/2014 per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle Aziende sanitarie, degli Enti del servizio regionale e delle Società della Salute individuando le seguenti materie di competenza:

- a) approvvigionamento di beni e servizi;
- b) magazzini e logistica distributiva;
- c) tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- d) tecnologie sanitarie;
- e) procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale;
- f) processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al servizio sanitario regionale;
- g) gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie;

- la Società della Salute è un Ente di Diritto Pubblico, dotato di personalità giuridica pubblica, ai sensi dell'art. 71 bis, comma 2, della LRT 40/2005 e ss. mm. ed ii., costituito per adesione volontaria dei Comuni e dell'Azienda USL territorialmente competente, per l'esercizio associato delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate;

- con pec del 6/11/2023, assunta in pari data al protocollo di Estar al n.61681, il Direttore della Società della Salute del Mugello, Dr. Marco Brintazzoli, ha chiesto ad Estar la disponibilità a svolgere attività di supporto per l'assunzione e gestione del personale dipendente nei medesimi termini di quanto già fornito ad alcune delle altre SdS dell'Area Toscana Centro;

- con pec prot. n. 63938 del 17/11/2023 il Direttore Generale di Estar ha manifestato la disponibilità a svolgere le predette attività fino 31/12/2023;

- è interesse pubblico, comune ad Estar ed alla Società della Salute, porre in essere azioni coordinate tra più Pubbliche Amministrazioni per rendere l'azione amministrativa razionale ed adeguata e conseguire un ottimale utilizzo delle risorse disponibili;

- l'art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii. recita testualmente che "*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

– sono intercorsi contatti tra le parti che hanno portato alla definizione del testo della presente Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto della Convenzione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra Estar e la Società della Salute per l'attività di cui al successivo art. 3.
3. Le parti danno atto che, in riferimento all'oggetto della Convenzione, non sussistono situazioni di conflitto di interessi con le attività proprie di Estar.

Art. 2 (Responsabili dell'attività)

1. Il Responsabile dell'attività per Estar è individuato nel Direttore del Dipartimento Risorse Umane e di Sistema.
2. Il Responsabile dell'attività per la Società della Salute è individuato nel Direttore Dott. Marco Brintazzoli.

Art. 3 (Oneri di collaborazione)

1. Estar si impegna a prestare alla Società della Salute un'attività di collaborazione/supporto amministrativo nella misura massima di n. 22 ore e comunque entro il tetto massimo di spesa di € 920, dalla sottoscrizione alla scadenza, comprensivi del compenso da corrispondere al personale e degli oneri a carico di Estar, oltre a Iva (se dovuta), negli ambiti di seguito indicati:

a) Operazioni legate all'assunzione;

- predisposizione dei contratti;
- inserimento dati del nuovo assunto sulla piattaforma del centro impiego;
- adempimenti su procedura software gestionale.

b) Attività ordinarie e denunce periodiche:

- monitoraggio trimestrale;
- predisposizione dati mensili per la Regione;
- dichiarazione legge n. 68/1969 e s. m. i.;
- flusso dati pari opportunità;
- conto annuale;
- denuncia legge n. 104/1992 e s.m. i. (per i permessi);
- gestione delle richieste di incarico extra istituzionale;
- denunce per scioperi;
- denuncia infortunio;
- gestione adesioni volontarie Perseo Sirio (comunicazione dati a INPS e al fondo PERSEO SIRIO);
- adempimenti normativi Silenzio Assenso di cui all'accordo Aran Perseo Sirio;
- acquisizione flussi presenze/gestione del cartellino orario;
- trasmissione flussi all'ufficio stipendi;
- scarico dei certificati di malattia presenti sul sito web INPS e inserimento sul portale;

- gestione istituti giuridici del rapporto di lavoro contrattualmente previsti (part time, ore studio, lavoro agile, maternità, ecc);
- gestione pratiche relative alle trattenute personali su busta paga (INPS o finanziamenti privati);
- gestione del portale del dipendente;
- predisposizione dati per pubblicazione ai fini degli obblighi di trasparenza;
- gestione posizione assicurativa pensionistica sull'applicativo Passweb di Inps e gestione posizione liquidatoria TFR/TFS;
- gestione istituto della mobilità e del comando in entrata ed uscita . adempimenti per cessazioni del personale.

2. La Società della Salute si impegna a fornire ad Estar ogni informazione e documentazione utile per consentire l'espletamento dell'attività di supporto e collaborazione, fermo restando quanto gestito in proprio dalla Società della Salute.

3. Il supporto di cui ai commi precedenti viene garantito da Estar attraverso il proprio personale da individuare nell'ambito della UOC Gestione Risorse Umane e del UOS Trattamento Economico i cui profili professionali siano coerenti con l'oggetto della presente Convenzione.

4. Il personale viene individuato con note sottoscritte dal Direttore del Dipartimento Risorse Umane di Sistema, una volta raccolte le adesioni volontarie e previa verifica dell'attinenza delle attività richieste con il profilo professionale del dipendente interessato, della compatibilità con le attività istituzionali e della condizione di assenza di conflitto di interessi.

5. Le predette note, indirizzate al Direttore della Società della Salute ed al Responsabile dell'attività per la Società della Salute, devono recare in calce il consenso dei dipendenti a prestare tale attività ed in allegato la dichiarazione degli stessi di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente.

6. Le attività saranno svolte presso le Sezioni territoriali di Estar in orario di lavoro aggiuntivo rispetto al normale orario di lavoro e non dovranno interferire con lo svolgimento del turno di lavoro programmato presso Estar.

7. Sarà cura del Direttore del Dipartimento Risorse Umane di Sistema di Estar porre in essere le opportune verifiche sull'equilibrio orario del personale di Estar.

8. Al fine di consentire il controllo delle ore dedicate alle attività oggetto della presente Convenzione, il personale di Estar effettuerà apposita timbratura automatica sul sistema di rilevazione con specifico codice.

9. La Società della Salute. si impegna a rimborsare ad Estar l'importo orario nonché gli oneri a carico di Estar come di seguito indicati:

- a) per attività di un dipendente appartenente all'Area del personale di supporto (personale appartenente alla ex Categoria A) € 24,65 oltre pagamento oneri a carico dell'Ente;
- b) per attività di un dipendente appartenente all'Area del personale di supporto (personale appartenente alla ex Categoria B) € 26,64 oltre pagamento oneri a carico dell'Ente;
- c) per attività di un dipendente appartenente all'Area degli operatori (personale appartenente alla ex Categoria BS) € 27,61 oltre pagamento oneri a carico dell'Ente;
- d) per attività di un dipendente appartenente all'Area degli Assistenti (personale appartenente alla ex Categoria C) € 30,54 oltre pagamento oneri a carico dell'Ente;
- e) per attività di un dipendente appartenente all'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, (personale appartenente alla ex Categoria D) € 33,16 oltre pagamento oneri a carico

dell'Ente;

f) per attività di un dipendente appartenente all'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, (personale appartenente alla ex Categoria DS) € 35,76 oltre pagamento oneri a carico dell'Ente;

g) per attività del Dirigente € 60,00 oltre pagamento oneri a carico dell'Ente.

10. Alla scadenza della Convenzione il Direttore del Dipartimento Risorse Umane di Sistema, sulla base delle risultanze del sistema di rilevazione automatica, invia alla UOC Contabilità e Bilancio di Estar la rendicontazione delle ore effettuate dal personale di Estar con l'indicazione del calcolo complessivo della valorizzazione ed oneri perché emetta la relativa fattura.

11. Il pagamento verrà corrisposto dalla Società della Salute ad Estar mediante bonifico bancario, da effettuarsi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura emessa dalla UOC Contabilità e Bilancio di Estar, sul conto corrente bancario n. 4168 - codice iban IT25 T 05034 02801 000000004168 - intestato a Estar - Banco BPM sede Firenze, Piazza Davanzati 3 - 50123 Firenze.

12. Una volta ricevuto il pagamento, la UOC Contabilità e Bilancio di Estar ne darà comunicazione, entro 15 giorni, alla UOC Gestione Risorse Umane ed alla UOS Trattamento Economico.

13. Il pagamento al personale di Estar delle ore effettuate avverrà, una volta ricevuto il rimborso di cui al comma precedente, al termine della vigenza della presente convenzione previa verifica da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane di Sistema di Estar che non vi sia un debito orario individuale del personale individuato afferente alla propria struttura.

14. Nei casi in cui, alla scadenza della Convenzione, si riscontri un debito orario individuale, le ore aggiuntive, rese mediante l'utilizzo dell'apposito codice di timbratura, verranno trasformate in ore di normale orario di lavoro. Tale trasformazione avverrà, in tutto o in parte, in relazione all'entità del debito, fino a copertura del saldo negativo.

15. Estar e la Società della Salute si impegnano a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.

16. Gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione intercorrono esclusivamente tra Estar e la Società della Salute.

17. Le parti si riservano di concordare, nel corso della durata della convenzione, eventuali variazioni/integrazioni alle attività conseguenti a variazioni organizzative e contrattuali.

Art. 4 (Durata)

1. La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2023.

2. Per sopravvenuti e giustificati motivi, le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto di collaborazione con un preavviso di almeno 15 giorni da comunicare mediante PEC.

Art. 5 (Copertura Assicurativa)

1. Per l'attività di collaborazione espletata dal personale di Estar è garantita la copertura assicurativa "Infortuni Inail" posta a carico di Estar, quale ente di appartenenza, con rimborso da parte della Società della Salute dell'eventuale costo complessivo sostenuto da Estar.

2. La Responsabilità civile verso terzi per l'attività prestata dal personale di Estar è posta a carico della Società della Salute quale utilizzatore dell'apporto professionale oggetto della presente

convenzione, fatti salvo il diritto di rivalsa in caso di colpa grave o dolo.

3. In ogni caso la Società della Salute si impegna sin d'ora a tenere indenne Estar.

Art. 6 (Protezione dei dati personali)

1. La Società della Salute è titolare del trattamento dei dati.

2. Estar è Responsabile ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e sarà nominato con apposito atto giuridico che sarà predisposto dalla Società della Salute ed inviato ad Estar.

3. Estar si impegna a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e ad eseguire solo il trattamento dei dati che si rendano indispensabili per il perseguimento degli scopi della Convenzione.

4. Per le finalità delle attività oggetto della Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, i dati assunti dal personale Estar e quelli che verranno in seguito comunicati saranno utilizzati al solo fine delle attività amministrative oggetto delle prestazioni in argomento.

5. Le parti garantiscono reciprocamente il rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 in materia di riservatezza e privacy nelle comunicazioni ed in generale in tutti gli adempimenti previsti e/o derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 7 (Spese e registrazione)

1. La presente Convenzione verrà formalizzata tramite sottoscrizione in forma digitale da parte dei legali rappresentanti degli Enti contraenti, come sopra individuati, e verrà registrata soltanto in caso d'uso, a cura e spese della parte interessata.

2. L'imposta di bollo è posta a carico della Società della Salute.

Art. 8 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE

ESTAR

Dr. MASSIMO BRAGANTI

IL PRESIDENTE

SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

Dr. PAOLO OMOBONI

CONVENZIONE per la nomina e designazione del Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

tra

la **Società della Salute del Mugello**, nella persona del Direttore Dott. Marco Brintazzoli, nominato con Decreto del Presidente della SdS Mugello n. 3 del 24.11.2021, codice fiscale BRNMRC65D13D612O, domiciliato per la carica presso la sede della Società della Salute sita in Borgo San Lorenzo, Via P. Togliatti n. 29, 50032, (FI), Partita IVA/codice fiscale 05517830484, di seguito anche come “SDS”,

e

L'Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (di seguito **Estar**) C.F. 06485540485, con sede in Via di San Salvi 12 – Palazzina 14 FIRENZE, rappresentato dal suo Direttore Generale, Dott. Massimo Braganti, ivi domiciliato in ragione della sua carica, congiuntamente anche come le “Parti”

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SDS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- la SDS ed ESTAR hanno sottoscritto in data _____ (Rep n. _____) una convenzione avente ad oggetto *“l'attività di supporto per l'assunzione e gestione del personale dipendente della Società della Salute del Mugello”*;
- per l'esecuzione dei compiti e delle attività sopra evidenziati, il suddetto Ente dovrà effettuare operazioni di trattamento di dati personali per conto della SDS;

Premesso, altresì, che:

- la SDS - quale Titolare del trattamento dati, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, definisce autonomamente le finalità, le modalità e i mezzi del trattamento;
- ESTAR è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e fornisce garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento sia effettuato in conformità al GDPR;

- la SDS, in qualità di Titolare del trattamento, intende quindi nominare ESTAR quale Responsabile del trattamento.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1: (Oggetto e finalità del trattamento)

La Società della Salute del Mugello, con la sottoscrizione del presente atto, nomina ESTAR, che con la sottoscrizione del presente atto accetta, quale Responsabile del trattamento, autorizzandolo al trattamento dei dati personali di cui entra in possesso o ai quali potrà comunque avere accesso, nello svolgimento delle attività necessarie per la gestione della Convenzione specificata in premessa;

ESTAR, con la sottoscrizione e l'accettazione della presente nomina, dichiara e garantisce la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni normative impegnandosi a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto delle eventuali istruzioni ricevute dalla SDS;

ESTAR inoltre, garantisce il possesso dei requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse idonee a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla prassi in materia per la garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.

Articolo 2 (Durata e modalità del trattamento)

La nomina quale Responsabile del trattamento avrà durata pari a quella della Convenzione e si intenderà revocata di diritto senza necessità di ulteriori atti e/o comunicazioni da parte del Titolare del trattamento.

Ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. g) del GDPR, il Titolare dispone che al termine del rapporto di cui alla convenzione citata, ESTAR restituisca tutti i dati personali da questo trattati per lo svolgimento dei servizi e delle attività oggetto della convenzione medesima e che provveda alla cancellazione delle copie esistenti salvo il diritto, previsto da norma di legge o di regolamento, alla conservazione dei dati personali trattati.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti informatici o analogici (cartaceo).

Articolo 3 (Categorie di dati personali oggetto di trattamento)

Per effetto della presente nomina, il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare le seguenti categorie di dati personali:

- dati personali (*"qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o a uno o*

più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, o sociale”);

- dati relativi alla salute (*“i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”*);
- dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona;
- dati relativi a condanne penali e reati.

Articolo 4 (Categorie di interessati)

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale afferente alla SDS, ove necessario;

Articolo 5 (Obblighi del Responsabile del trattamento)

Il Responsabile del trattamento, garantendo l’adozione di adeguate misure di sicurezza organizzative e tecniche, deve:

- trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato;
- raccogliere i dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime;
- assicurare che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati;
- garantire che siano adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1 del GDPR fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato;
- tenere e aggiornare il Registro delle attività di trattamento, ex art. 30 par. 2 del GDPR;
- restituire al Titolare del trattamento, nei termini di cui al precedente articolo 2, la documentazione, su

qualsiasi supporto, contenente dati personali trattati nello svolgimento dell'attività oggetto della Convenzione e provvedere alla cancellazione delle copie esistenti e in suo possesso avendo cura di richiedere i medesimi adempimenti nei confronti di eventuali sub-responsabile come *infra* individuati.

- mantenere riservati, non comunicare e diffondere a terzi i dati personali e le informazioni di cui è venuto a conoscenza per effetto del trattamento;
- assistere la SDS nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo, alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, alla consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ove normativamente previsto;
- attenersi alle specifiche disposizioni previste per il trasferimento di dati all'estero, qualora necessario, ed a non effettuare in alcun caso operazioni di diffusione dei dati stessi;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa per il Responsabile del trattamento dati;
- assistere e garantire il Titolare del trattamento per soddisfare l'obbligo del medesimo di dare riscontro alle istanze degli interessati nell'esercizio dei propri diritti così come individuati dagli articoli da 15 a 22 del GDPR;
- qualora gli interessati presentino istanze per l'esercizio dei propri diritti al Responsabile del trattamento, comunicare, entro 48 ore dal ricevimento, al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'avvenuta ricezione inoltrando copia dell'istanza e garantendo il supporto necessario al Titolare del trattamento, per quanto di competenza, per fornire riscontro all'interessato.

Articolo 6 - (Designazione e autorizzazione degli incaricati)

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Articolo 7 (Sub-responsabili)

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Articolo 8 (Trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali)

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, ecc.).

Il Responsabile pertanto non dovrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta da parte della SDS.

Articolo 9 (Misure di sicurezza)

Il Responsabile del trattamento si impegna a garantire e mantenere per la durata della presente nomina, adeguate misure di sicurezza volte a prevenire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il Responsabile, in particolare, adotta adeguate misure tecniche e organizzative, attenendosi alle disposizioni normative nazionali ed Europee nonché alle previsioni emesse in costanza della presente nomina dall'Autorità di Controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste.

Il Responsabile garantisce e vigila affinché le misure di sicurezza implementate siano conosciute e rispettate dal personale autorizzato di cui all'articolo 6 del presente atto di nomina.

Articolo 10 – Attività di controllo del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento, nell'ambito del presente atto di nomina e per l'attività oggetto della Convenzione, potrà eseguire periodiche verifiche sul rispetto degli obblighi assunti dal Responsabile con la presente.

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione in qualunque momento e dietro richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e a contribuire alle attività di controllo, ivi comprese eventuali ispezioni realizzate dal Titolare del Trattamento o altro soggetto incaricato.

Articolo 11 (Violazione degli obblighi)

Con la sottoscrizione del presente atto di nomina il Responsabile del trattamento assume la piena responsabilità per l'eventuale danno causato dal trattamento dei dati personali qualora abbia agito in violazione degli obblighi ivi previsti nonché se non ha adempiuto agli obblighi previsti dal GDPR specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento.

Il Responsabile del trattamento si obbliga, quindi, a tenere indenne da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, la SDS per le ipotesi sopra descritte, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a qualsiasi titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati personali trattati.

Articolo 12 (Data breach)

Qualora dovesse verificarsi una violazione dei dati personali secondo quanto disposto dagli articoli 33 e 34 del GDPR, il Responsabile si impegna a:

a) informare il Titolare del trattamento dei dati personali tempestivamente e in ogni caso al massimo e non oltre le 48 ore dalla scoperta dell'evento, di essere venuto a conoscenza di una violazione fornendo, se possibile, le seguenti informazioni:

- la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, se nominato, o di altro punto di contatto presso il Responsabile da cui ottenere maggiori informazioni;
- le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- le misure adottate per mitigare i rischi;

Tali informazioni, o alcune di esse, qualora non possano essere fornite contestualmente, possono essere trasmesse al Titolare in fasi successive, senza ulteriore ingiustificato ritardo.

b) fornire ove possibile assistenza al Titolare del trattamento per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti;

c) attivarsi per mitigare, ove possibile, gli effetti delle violazioni proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare stesso.

Società della Salute del Mugello

il Direttore

Dott. Marco Brintazzoli

ESTAT

il Direttore Generale

Dott. Massimo Braganti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 43 del 05-12-2023

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 05-12-2023 al 20-12-2023

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 05-12-2023